



Copia

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 29/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TASI DECORRENTE DAL 01.01.2016.

L'anno **Duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con avviso scritto del Sindaco notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **CASATI RENATO**. Partecipa il Segretario Comunale, **FIORELLA DOTT. ANDREA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

| | presente | | presente |
|-----------------------------|----------|------------------|----------|
| CASATI RENATO | S | BALLABIO GIACOMO | N |
| CHIOLO MASSIMILIANO | S | INZILLO GIOVANNI | N |
| GEROSA LUIGI GIANCARLO | S | | |
| RADAELLI MARIA PAOLA | S | | |
| COLOMBO MASSIMO | S | | |
| DROGO NATALINA | S | | |
| MINOTTI CLAUDIO | S | | |
| NOVATI GIANPIERO | S | | |
| PIACENZA ANTONIO GIULIO | S | | |
| MOTTADELLI CLAUDIO | N | | |
| CAPOVILLA SERAFINO GIUSEPPE | N | | |

Totale Presenti: 9

Totale assenti: 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TASI DECORRENTE DAL 1.1.2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso;

che il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (C.D. Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art. 1 comma 999;

che nella suddetta Legge sono contenute importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, tra cui :

- a) La modifica dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, nell'ambito della volontà di escludere dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9;
- b) La sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI , ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate in categorie A/1- A/8 - A/9;
- c) L'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L. 147/2013 con la previsione per i c.d. "immobili merce" dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento(fino ad un massimo del 0,25 per cento);

che la medesima Legge prevede, inoltre all'art. 1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle legge regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto dell'opportunità di proporre un nuovo Regolamento TASI tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono dalla TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi del comma 14 lettera d) della Legge 208/2015 è stata apportata la modifica al comma 681 della Legge 147/2013 prevedendo l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale a carico dell'utilizzatore e dal suo nucleo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;

Ritenuto di effettuare delle precisazioni in merito alle assegnazioni della casa coniugale in caso di separazione o di divorzio;

Verificato che il comma 14 lettera c) della Legge 208/2015 modifica il comma 678 della Legge 147/2013 relativamente all'aliquota dei così detti "Beni merce";

Visto il comma 54 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che riduce la TASI per gli immobili locati a canone concordato, determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno 2016 ridotta del 75% ;

Del. C.C. nr. 14 del 29.03.2016

Considerato l'art. 9 del D.LGS n. 156/2015 che riformula l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 per i contenziosi con decorrenza dal 1.1.2016 producendo per le controversie di importo superiore ad € ventimila anche gli effetti di un reclamo con possibilità di proposta di mediazione;

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalle Legge 208/2015;

Visti gli articoli 8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm. ii. (ivi comprese quelle introdotte dalla Legge 208/2015, nonché il decreto legislativo n. 504/92 laddove applicabili in materia di IUC – TASI);

Visto l'art. 52 D. Lgs. N. 446/97 e l'art. 7 del D. Lgs n. 267/00;

Visto l'art. 53 , comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8 , legge 28.12.2001 n. 448 e l'articolo 1 comma 169, legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base ai quali il termine per deliberare le aliquote, e le tariffe ed i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro al data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione stabilito per l'anno 2016 al 31 marzo 2016 come da D.M. 28.10.2015; i Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 42 comma 2 lettere b) ed f) del D. Lgs. N. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e nr. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri;

Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l'argomento con votazione palese per alzata di mano che viene accolta all'unanimità di voti favorevoli da parte dei 9 Consiglieri presenti e votanti;

pertanto il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare il testo del Nuovo Regolamento comunale TASI allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che sostituisce con decorrenza dal 1.1.2016 quello precedentemente approvato con delibera C.C. N. 11 del 16.5.2014.
- 3) Di pubblicare la presente delibera sul portale del Federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2016.

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l'immediata eseguibilità con votazione palese per alzata di mano che viene accolta all'unanimità di voti favorevoli da parte dei 9 Consiglieri presenti e votanti;

pertanto il Consiglio Comunale

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti .

COMUNE DI VERANO BRIANZA
(Provincia di Monza e della Brianza)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____ 2016 _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 10 VERSAMENTI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 ACCERTAMENTO

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 15 RIMBORSI

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Verano Brianza dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8, A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. *L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.*

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Verano Brianza relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di una rendita o di un classamento non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ovvero sussistessero i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione a catasto, ed a versare le relative imposte.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

- 6 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 7 L'amministrazione comunale provvede a notificare eventuali modifiche della edificabilità dell'area.
- 8 La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
5. *Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in

ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre:
 - riduzioni tariffarie a favore di:
 - . cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
 - . anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.
4. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.*

Articolo 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il versamento deve essere effettuato in n.2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
5. La TASI viene riscossa dal Comune ed il contribuente è tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, a condizione che l'imposta sia interamente versata e che ne sia data comunicazione al Comune entro l'anno di pertinenza ed allegando quietanza di versamento.

Articolo 11
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non saranno eseguiti accertamenti per crediti sul tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 12 con riferimento ad ogni periodo impositivo.

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento,

sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuale maggiorato di due punti percentuale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12, comprensivi di tasse ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta..

Articolo 16 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. *Ai sensi dell'art. 17- bis del D. LGS. N. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. N. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa .*

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2016

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TASI DECORRENTE DAL 01.01.2016”

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000, e del decreto sindacale nr. 03 del 27.06.2012 si esprimono i seguenti pareri:

SETTORE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTALI
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, lì 22.03.2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Ester Monti

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, lì 22.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO/FINANZIARIO
Rag. Roberto Cattaneo

Il presente verbale, composto da nr. 10 fogli, è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CASATI RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FIORELLA DOTT. ANDREA

PUBBLICAZIONE/ESECUTIVITÀ

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell'art. 73 comma 3 bis del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e viene pubblicata unitamente al presente verbale sul sito istituzionale.

Essa, dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo nr. 267/2000)
 non dichiarata

sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo nr. 267/2000)

04 APR. 2016

Verano Brianza li, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FONDACI DOTT. GIULIANO

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Verano Brianza li, 04 APR. 2016



Conf. Brianza

